

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Buoni Servizio Anziani e Disabili

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 26/04/2024 21:04:57

Contiene: 33 FAQ

1-(D) Per l'invio della Manifestazione di interesse all'iscrizione al catalogo telematico dell'offerta di servizi e strutture per disabili e anziani nonautosufficienti, è sufficiente la trasmissione TELEMATICA del modulo tramite la funzione automatica della piattaforma?

(R) NO, in quanto, come indicato al comma 4, art. 3 dell'Avviso pubblico relativo al catalogo dell'offerta, il formato della manifestazione di interesse alla iscrizione al catalogo dovrà essere firmato, scansionato e inviato tramite PEC all'indirizzo buoniservizio_332.regione@pec.rupar.puglia.it. A pena di esclusione, non potranno essere considerate valide altre modalità di invio della manifestazione di interesse.

2-(D) Nel formato della manifestazione di interesse viene richiesto il Numero posti/utente ovvero hh/utente e tipologia di servizi/posti offerti ai sensi della presente procedura. Cosa si intende esattamente? Quali e quanti posti possono essere messi a catalogo?

(R) La struttura/servizio dovrà inserire come posti/utente messi a catalogo ESCLUSIVAMENTE i posti o le hh/utente che non siano già oggetto di convenzioni per contributi in conto gestione da parte di enti pubblici, posti per i quali non vi sia alcuna forma di riserva a titolo oneroso (da parte dell'ente pubblico) e/o contributo sul posto/utente al fine di generare tariffe agevolate per l'utente finale. I posti/utente già oggetto di contributo economico da parte dell'ente pubblico, quindi, non possono essere iscritti a catalogo. Il rispetto di tale criterio, sarà sempre puntualmente verificato nel corso dell'iter istruttorio di ammissione a catalogo da parte dei competenti uffici regionali.

3-(D) Possono essere iscritti a catalogo servizi ex artt. 88 e 92 r.r. n. 4/2007 ss.mm.ii. (ADI e integrazione scolastica alunni disabili) dati in appalto da un ente pubblico a soggetti privati (cooperativa sociale o altro)? Chi deve iscriversi a catalogo in questi casi?

(R) Premesso che per entrambi i servizi, ADI e integrazione scolastica, le prestazioni già erogate in regime di appalto/affidamento per conto del Comune/ambito sono ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEI BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE, in quanto il buono servizio non può né generare cumulo con altri contributi in conto gestione, né sostituire procedure di affidamento in corso, l'iscrizione al catalogo dovrà essere fatta sempre e solo dal soggetto in capo al quale corrispondano TITOLARITÀ del provvedimento di autorizzazione al funzionamento ai sensi del r.r. n. 4/2007 ss.mm.ii. e gestione del servizio. Quindi, secondo i casi: a) Lì dove il soggetto privato (cooperativa o altro) fosse autonomamente titolare del provvedimento di autorizzazione al funzionamento ex r.r. 4/2007 ss.mm.ii., sarebbe la cooperativa a doversi iscrivere al catalogo dell'offerta; b) Lì dove il Comune/ambito fosse titolare del provvedimento di autorizzazione di un servizio affidato in appalto, invece, il servizio non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del buono servizio. Ne deriva che in tutti i casi rientranti o assimilabili alla fattispecie sub a) sarà interesse del soggetto privato attivare, preliminarmente all'eventuale iscrizione a catalogo, il procedimento per la richiesta di autorizzazione al funzionamento ex r.r. 4/2007 ss.mm.ii. nei comuni o negli ambiti territoriali in cui intende operare, in regime privato e di libero mercato ad integrazione del volume di prestazioni già erogate direttamente o tramite appalto dagli enti pubblici (comuni, asl, ambiti).

4-(D) Cosa è il buono servizio di conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non-autosufficienti della Regione Puglia e a cosa dà diritto?

(R) Il buono servizio di conciliazione per disabili e anziani non-autosufficienti della Regione Puglia è un titolo di credito smaterializzato che determina un abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie che intendono fruire di un servizio per disabili e anziani non-autosufficienti cui al Regolamento regionale n. 4/2007. Pertanto, è anche uno strumento a sostegno dei nuclei familiari, in relazione al carico di cura, utilizzabile presso le strutture e i servizi iscritti al Catalogo Telematico dell'offerta.

5-(D) Qual è l'ammontare del buono servizio di conciliazione e/o come viene determinato?

(R) L'ammontare del buono servizio di conciliazione, nel caso si sia scelto uno dei seguenti servizi- Centro diurno per persone anziane (art. 68)- Servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili (art. 92)- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)- Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106) dipende dall'ISEE del nucleo familiare in cui vive stabilmente il beneficiario del buono in quanto in base a tale importo si ha accesso ad una percentuale di abbattimento della tariffa applicata dal gestore del servizio al quale è stata presentata la domanda di abbinamento dell'utente/beneficiario. Nel caso in cui, invece, si sia scelto uno dei seguenti servizi- Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60)- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter) - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI art. 88) dipende dal reddito a ogni titolo percepito del solo beneficiario dell'intervento (ivi inclusi tutti i redditi non fiscalmente rilevanti: invalidità, accompagnamento, rendite inail ecc). La tariffa praticata è determinata dal gestore in base allo specifico servizio erogato. La piattaforma determina automaticamente la percentuale di abbattimento riconosciuta in favore della famiglia, ma è l'Ufficio di Piano del Comune capofila dell'ambito territoriale sociale di localizzazione della struttura/servizio che convalida l'abbinamento ed eroga le risorse direttamente al soggetto

gestore.

6-(D) Dove è possibile consultare il Catalogo dell offerta per disabili e anziani non-autosufficienti?

(R) Esclusivamente on-line ai seguenti link:

<http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili>

<http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>

7-(D) L Avviso per l erogazione di buoni servizio di conciliazione riguarda solo l accesso a strutture private?

(R) L Avviso per l erogazione dei buoni servizio di conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non-autosufficienti è rivolto a tutte le unità di offerta (soggetti gestori pubblici e privati) di servizi e strutture per disabili e anziani non-autosufficienti presenti nel Catalogo dell offerta e quindi autorizzate al funzionamento in via definitiva ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007. Il buono servizio è fruibile a seguito di accesso a una delle unità di offerta presenti nel Catalogo e, tuttavia, nel caso delle strutture a titolarità pubblica e gestite in economia (vale a dire direttamente dall ente pubblico con proprio personale) può accadere che il buono servizio non sia erogabile in quanto, ai sensi dell art. 11 dell avviso, è previsto il divieto di cumulo in capo al medesimo posto utente già destinatario di contributi in ragione del concorso finanziario alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali e regionali. È opportuno chiedere informazioni al Comune di riferimento. A titolo esemplificativo: Il centro diurno comunale riceve contributi pubblici (in conto gestione) grazie ai quali può abbattere il costo della retta in capo alla famiglia. In questo caso la famiglia per lo stesso posto utente e per il medesimo utente non può ottenere anche il buono servizio, in quanto già usufruisce di un agevolazione pubblica.

8-(D) È possibile usufruire di un servizio e, quindi, del buono anche presso una struttura di un Comune diverso da quello di residenza?

(R) Alle famiglie, in relazione al bisogno di conciliazione vita-lavoro, è lasciata libera scelta in merito. È importante tener presente che l istruttoria della domanda di buono servizio verrà effettuata dal Comune (o dal Comune Capofila dell ambito territoriale sociale) ove ha sede la struttura/servizio scelto

9-(D) Se il disabile/anziano non-autosufficiente già usufruiva da marzo 2013 di un servizio, il nucleo familiare può fare richiesta di fruizione del buono servizio di conciliazione anche per i periodi antecedenti alla pubblicazione del bando?

(R) La risposta è negativa. Ai sensi dell art. 9 dell Avviso Pubblico, infatti, tutti i destinatari finali del buono servizio di conciliazione a prescindere dalla eventuale pregressa fruizione del servizio potranno usufruire del beneficio economico de quo a valere sulla tipologia di offerta prescelta dal nucleo familiare, soltanto a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di convalida da parte dell ente istruttore.

10-(D) Se i componenti del nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone in condizioni di non autosufficienza (disabili e anziani) sono disoccupati, possono usufruire del buono servizio di conciliazione vita-lavoro?

(R) Ai sensi dell art. 2 dell Avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 08/03/2013, si può presentare domanda di accesso al buono servizio di conciliazione quando uno o più dei familiari stabilmente conviventi sono occupati, liberi professionisti, titolari di attività di impresa ovvero partecipano ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese, promosse nell ambito di: Programma Operativo Regionale FSE iniziative comunitarie interventi di formazione continua di cui all art. 9 della L. 236/1993 interventi di formazione di cui all art. 6 della L. 53/2000 altre attività formative su autorizzazione dell Amministrazione regionale formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale- presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l Impiego nell arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell istanza di buono servizio di conciliazione. È possibile accedere al buono servizio di conciliazione anche laddove all interno del nucleo familiare siano presenti uno o più dei familiari stabilmente conviventi, ivi compreso l eventuale tutore, comunque in età lavorativa, impegnati in funzione di care giver per il soggetto beneficiario, e come tali non coinvolti in ricerca attiva lavoro. **IN QUESTO CASO LA PIATTAFORMA INFORMATICA GENERERÀ UNA SPECIFICA AUTOCERTIFICAZIONE.**

11-(D) Se il disabile/anziano non-autosufficiente vive da solo può usufruire del buono servizio di conciliazione?

(R) Il disabile/anziano non-autosufficiente che vive da solo può usufruire del buono servizio di conciliazione soltanto nel caso costui riceva assistenza da parte del coniuge, del tutore o dei parenti in linea retta entro il primo grado, che non abbiano superato l età lavorativa e siano in condizione non lavorativa, e che, pertanto, devono autocertificare la condizione di care giver stabilmente convivente in favore del beneficiario ostantiva rispetto ad una delle due condizioni di cui all art.2, lettere a) e b) dell Avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 08/03/2013. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell intervento richiesto viva da solo e non abbia care giver tra il coniuge, il tutore o i parenti in linea retta entro il primo grado, lo stesso NON può accedere al beneficio di cui al presente avviso.

12-(D) Qual è la scadenza dell Avviso per l accesso ai buoni servizio?

(R) L Avviso non prevede una data di scadenza. Si tratta di un intervento che viene istruito con modalità a sportello , ciò significa che a partire dalle ore 12:00 del giorno 18/03/2013 le famiglie possono presentare la domanda, esclusivamente on-line utilizzando il portale in dicato dall Avviso, al seguente Link <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili>, fino all esaurimento delle risorse previste per il finanziamento dei buoni.

13-(D) La fruizione del buono servizio di conciliazione determina la perdita di altri benefici e/o sussidi economici?

(R) NO. Il buono servizio di conciliazione è fruibile anche nel caso si percepiscano ulteriori benefici e/o sussidi economici di sostegno al reddito, di tutela sociale-previdenziale, di sostegno al carico di cura familiare e per l acquisto di prestazioni socio-sanitarie in regime domiciliare (assegno di cura, AIP) ad esclusiva e TASSATIVA ECCEZIONE di eventuali benefici economici che intervengano direttamente ad abbattere il costo della tariffa praticata nei confronti del nucleo familiare richiedente il buono, in relazione al medesimo posto utente per cui si presenta istanza di accesso al Buono servizio di conciliazione . Si ricorda, infatti, che ai sensi dell art. 11, comma 2 dell Avviso, i benefici economici di cui al Buono servizio di conciliazione non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già destinatario di contributi per il concorso alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali e regionali. Si rammenta, inoltre, che non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun destinatario appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo.

14-(D) Qual è l anno di riferimento dell ISEE da presentare?

(R) L importo dell ISEE da auto-certificare nel format telematico è quello attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata dall INPS o da soggetto all uopo abilitato per legge in corso di vigenza al momento della presentazione dell istanza. La suddetta attestazione ISEE del nucleo familiare, conforme a quella dichiarata in auto-certificazione nel format dell istanza e pertanto vigente alla medesima data, dovrà essere consegnata dal nucleo familiare, unitamente agli altri documenti enumerati nell art. 6 dell Avviso Pubblico, al soggetto erogatore (unità di offerta) entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di fruizione del buono servizio di conciliazione e del servizio connesso.

15-(D) Nell attestazione ISEE quali redditi rientrano?

(R) Vale il principio della convivenza abituale; pertanto, nell attestazione ISEE andranno inseriti tutti i redditi delle persone che stabilmente convivono nella residenza auto-certificata; l attestazione ISEE deve essere coerente con la situazione reddituale auto-dichiarata

16-(D) Quali sono i requisiti economici di riferimento ai fini dell ammissibilità al contributo?

(R) Per poter presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione per tutti i servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell offerta per disabili e anziani non autosufficienti è necessario, in primis che l ISEE familiare non superi 30.000,00. Limitatamente all accesso ai servizi ex artt. 60-60ter-88, l Avviso Pubblico prevede, in aggiunta all ISEE non superiore a 30.000,00, che i redditi a ogni titolo percepiti dal solo beneficiario dell intervento nell annualità precedente a quella di presentazione della domanda, non siano superiori a 20.000,00.

17-(D) La percentuale di copertura della tariffa applicata con riferimento ai servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell'offerta per disabili e anziani non autosufficienti è determinata in base all importo dell ISEE familiare?

(R) La risposta è positiva, con la sola esclusione del caso in cui venga effettuata la richiesta del buono servizio di conciliazione per usufruire dei servizi ex artt. artt. 60-60ter-88. Solo in questa ipotesi, infatti, la percentuale di copertura della tariffa applicata viene calcolata in base all'ammontare dei redditi a ogni titolo percepiti dal solo beneficiario dell'intervento nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda.

18-(D) In quale modo va inteso il concetto di stabile convivenza indicato nell ambito dei requisiti di ammissibilità previsti dall avviso pubblico per la domanda dei buoni servizio di conciliazione disabili e anziani?

(R) Il requisito della stabile convivenza è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con circolare prot. n. 3884 del 18 febbraio 2010 dall INPS con circolare n. 32 del 6 marzo 2012 e dal DFP con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, il requisito della convivenza s intende soddisfatto anche nel caso in cui:- la dimora abituale del familiare e/o dell eventuale tutore e del beneficiario della prestazione siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;- sia attestata la dimora temporanea del familiare e/o dell eventuale tutore, ossia l iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all art.32 del D.P.R. n. 223 del 1989, presso la dimora abituale del beneficiario della prestazione

(colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio).Le amministrazioni potranno effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art.71 del citato DPR n. 445/2000), previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea. Non saranno possibili ulteriori deroghe in favor participationis al concetto di residenza anagrafica oltre quanto appena indicato.

19-(D) Nel corso dell'istruttoria a cura degli uffici di piano per il riconoscimento (o meno) del buono servizio di conciliazione, al fine di comprovare la fondatezza della condizione di bisogno socio-sanitario (in relazione alla richiesta di servizi ex artt. 60, 60ter e 88) è sufficiente acquisire la sola domanda di accesso al servizio presentata presso il Servizio Sociale Professionale ovvero presso i servizi competenti del Distretto sociosanitario di riferimento, come indicato all'art. 2 comma 2 dell'Avviso pubblico?

(R) La risposta è NEGATIVA. I requisiti di accesso al Buono servizio di conciliazione definiti nell'apposito Avviso pubblico per il Catalogo della domanda innanzi richiamato, prevedono che nel caso di richiesta di accesso a servizi a ciclo diurno e/o domiciliare di natura socio-sanitaria, in particolare centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60, centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza art. 60ter, nonché art. 88 Assistenza Domiciliare Integrata, gli utenti debbano autocertificare la propria condizione di bisogno socio-sanitario, dimostrando l'avvenuta presentazione della domanda di valutazione multidimensionale da parte della competente UVM distrettuale, pena la non ammissione al beneficio. Ciò detto, seppur l'avviso pubblico per la domanda dei buoni servizio (A.D. 61/2013) all'art. 2, comma 2 preveda la possibilità che in fase di presentazione delle istanze gli utenti possano dichiarare anche semplicemente gli estremi protocollari della domanda di accesso presentata al servizio presso il Servizio Sociale Professionale ovvero i Servizi competenti del Distretto sociosanitario di riferimento (PUA), nell'ambito dell'iter istruttorio (art. 8) di competenza dell'Ufficio di piano, quest'ultimo - al fine di valutare l'oggettiva sussistenza del bisogno socio-sanitario in capo al soggetto disabile/anziano per cui il nucleo familiare presenta istanza di accesso al buono servizio - dovrà sempre e in ogni caso attendere e/o richiedere in via integrativa la presentazione della Svama/Svamdi e del relativo PAI rilasciati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale competente. La verifica di tali documentazioni probanti, infatti, costituisce conditio sine qua non per procedere alla chiusura dell'iter istruttorio stesso e alla definitiva CONVALIDA (o meno) in istruttoria per il riconoscimento del Buono servizio di conciliazione. È evidente, infatti, che l'intento di agevolare gli utenti nella procedura di candidatura (allo scopo di evitare possibili ritardi ascrivibili ai tempi di attivazione delle relative UVM), non può esimere l'Ufficio di piano nell'ambito dell'iter istruttorio delle istanze presentate dagli utenti on-line dalla puntuale valutazione della presenza di tutti i requisiti di ammissibilità al beneficio, primo fra tutti l'oggettiva sussistenza del bisogno socio-sanitario alla base della richiesta stessa.

20-(D) Per l'attuazione dell'intervento buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti, i Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti al rispetto di tutte le procedure richieste dalla normativa sulla tracciabilità? In particolare, con riferimento alla sottoscrizione dei singoli contratti di servizio con le strutture sarà necessario provvedere alla richiesta del C.I.G.? (PARTE 1)

(R) Con riferimento alla normativa inerente la Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, preliminarmente vale la pena di ricordare che le procedure per l'erogazione dei Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti previste dall'Avviso approvato con D.D. n. 61/2013 hanno natura assolutamente innovativa e sperimentale e si avvalgono della deroga di cui all'art. 34, comma 2, Reg. (CE) n. 1083/2006 in virtù della quale è possibile, entro certi limiti, utilizzare fondi FESR con modalità proprie del FSE. Ciò detto, non si ritiene applicabile la relativa normativa sulla tracciabilità, con particolare riferimento al C.I.G., tenuto conto che la peculiarità delle procedure definite dalle determinazioni dirigenziali n. 53/2013 (catalogo dell'offerta) e n. 61/2013 (Avviso pubblico per la domanda) per l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non autosufficienti, ci riporta nell'ambito di applicazione di servizi e prestazione erogati da soggetti pubblici e/o privati accreditati. Il catalogo dell'offerta rappresenta, infatti, la prima procedura sperimentale di accreditamento delle strutture e servizi disciplinati dalla legge regionale n. 19/2006 e s.m.i. e relativo regolamento regionale di attuazione n. 4/2007. I richiamati avvisi si configurano come lex specialis, ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall'art. 54 della legge regionale n. 19/2006, introducono una procedura di accreditamento di fatto nell'esclusivo ambito del procedimento amministrativo volto all'erogazione dei buoni servizio di conciliazione. A tal proposito si fa quindi rilevare che il punto 4.5 della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto di appalto.

21-(D) Per l'attuazione dell'intervento buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti, i

Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti al rispetto di tutte le procedure richieste dalla normativa sulla tracciabilità? In particolare, con riferimento alla sottoscrizione dei singoli contratti di servizio con le strutture sarà necessario provvedere alla richiesta del C.I.G.? (PARTE 2)

(R) si aggiunga che la fattispecie di contratto di cui all art. 9, comma 5 dell Avviso pubblico per il Catalogo della domanda di cui alla determinazione dirigenziale n. 61 del 8 marzo 2013, non è riconducibile alla fattispecie del contratto d appalto per le seguenti motivazioni di ordine formale e sostanziale:- l art. 1 del D. Lgs. 163/2006 circoscrive il proprio campo di applicazione alla disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, ove per "contratti" o "contratti pubblici" sono da intendersi i contratti di appalto o di concessione (cfr. art. 3 D. Lgs. 163/2006);- il Comune capofila dell Ambito Territoriale non agisce in qualità di stazione appaltante e i contratti da stipulare con ciascuno dei soggetti erogatori, individuati in base alla loro ammissione nel Catalogo dell offerta dei servizi di conciliazione vita lavoro, non attengono all acquisizione di servizi da parte dello stesso Comune capofila dell Ambito;- Il diritto alla corresponsione della quota di tariffa applicata coperta dal buono servizio di conciliazione non discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto, ma solo ed esclusivamente dalla scelta operata dal nucleo familiare di avvalersi del posto messo a catalogo e dall effettiva fruizione dal parte del disabile/anziano del posto opzionato, a seguito di convalida da parte dell Ambito;- Il Comune non opera mediante una procedura di gara, atteso che non effettua una scelta tra soggetti diversi ma eroga il buono servizio di conciliazione in favore dei soggetti iscritti nel catalogo telematico dell offerta opzionati dai nuclei familiari, iscrizione che è sempre liberamente consentita a tutti gli operatori del settore nell intero corso dell azione oggetto delle presenti linee guida.

22-(D) Per l attuazione dell intervento buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti , i Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti al rispetto di tutte le procedure richieste dalla normativa sulla tracciabilità? In particolare, con riferimento alla sottoscrizione dei singoli contratti di servizio con le strutture sarà necessario provvedere alla richiesta del C.I.G.? (PARTE 3)

(R) L attuazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, parallelamente, continuerà ad applicarsi in ordine ai seguenti adempimenti:a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dal Comune Capofila a favore delle strutture/servizi sottoscrittori degli accordi contrattuali devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo l apertura ovvero la formale individuazione di un conto corrente bancario o postale dedicato, su cui andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi); qualora i conti correnti dedicati siano più di uno gli stessi dovranno tutti essere preventivamente indicati all ente pubblico che è titolare del finanziamento (la Regione nel caso di specie);b) effettuazione dei movimenti finanziari esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice unico di progetto (CUP).Per quanto riguarda i pagamenti, lett. c) di cui sopra, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni . Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP sia inserito fin dall inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.Per quanto attiene ai Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche e ai Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi e alle spese giornaliere, gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni sono contenute nella normativa inerente la Tracciabilità dei flussi finanziari sopra richiamata e alla quale deve necessariamente farsi riferimento per quanto non previsto o non evidenziato nella presente comunicazione.E onere dei soggetti tenuti all osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l assolvimento degli obblighi.

24-(D) Nell ambito del procedimento istruttorio (a cura degli uffici di piano) teso alla CONVALIDA del buono servizio, è possibile procedere alla richiesta di integrazioni? L eventuale richiesta di integrazioni comporta la temporanea sospensione delle istruttorie sulle istanze temporalmente successive?

(R) A rigore, l ufficio istruttore avrebbe facoltà di richiedere integrazione documentale solo nel caso in cui le documentazioni prodotte non consentissero di verificare chiaramente la sussistenza di uno specifico requisito non altrimenti desumibile (es: anziché la DSU Isee, l utente presenta una semplice dichiarazione dei redditi o un modello CUD ecc). In tal caso l'utente non viene escluso e mantiene la medesima priorità temporale se rispetta i termini posti per la presentazione dell'integrazione richiesta. L assenza di documentazione richiesta, invece, (ovvero la presentazione di una documentazione parziale rispetto a quella complessivamente indicata dall art. 6, comma 1 del citato Avviso

Pubblico), costituisce condizione di esclusione, quindi di NON CONVALIDA dell'istanza. Gli utenti non convalidati, tanto più se la struttura dovesse detenere un numero di posti a catalogo sufficiente a soddisfare ulteriori domande, sono invitati a ripresentare istanza in maniera corretta e nei tempi più celeri possibili, nel loro esclusivo interesse. Unica eccezione rispetto a quanto appena detto è rappresentata dalla mancata presentazione delle documentazioni socio-sanitarie (in caso di scelta art. 60, art. 60ter) SVAMA e PAI, la cui presentazione ove tale documentazione non fosse già detenuta dall'utente è vincolata alle tempistiche di convocazione delle UVM (su tale problematica gli Uffici regionali preposti si sono già ampiamente espressi con linee guida notificate agli ambiti e alle asl giusta nota prot. AOO_146/21/06/2013/0002509) e, in quanto tale, non ascrivibile a responsabilità soggettiva dell'istante. In tutti i casi, la richiesta di integrazioni andrebbe gestita prevedendo le procedure più celeri e i tempi più ristretti possibili in modo tale che alla chiusura di ogni istanza segua immediatamente l'avvio in istruttoria della successiva. Tale modalità, è evidente, presuppone la calendarizzazione con corsia preferenziale e con carattere d'urgenza delle eventuali UVM utili a sanare le pratiche in sospeso. L'ufficio istruttore, ad ogni buon conto, dovrà sempre valutare l'ipotesi procedurale più favorevole da adottarsi in ragione del volume di domanda effettivo in rapporto al numero di posti resi disponibili sul catalogo dell'offerta da ogni struttura.

25-(D) Nell'ambito del procedimento istruttorio teso alla CONVALIDA del buono servizio, lì dove da verbale U.V.M. e/o Svama e/o PAI si dovesse evincere l'attuale compartecipazione alla spesa ad opera del Comune di residenza del disabile/anziano che presenta istanza, questi potrebbe accedere comunque ai buoni servizio?

(R) Premesso che tutte le strutture, in fase di istruttoria per l'iscrizione al catalogo dell'offerta ex A.D. n. 53/2013 hanno opportunamente AUTODICHIARATO che sui posti resi disponibili a catalogo non sussiste alcun altro contributo pubblico per la quota di spesa sociale e che la stesse sono tenute al rigoroso rispetto di tale previsione per tutta la durata dell'offerta connessa all'esercizio dei Buoni servizio di conciliazione PENA REVOCA CONTRATTUALE E RECUPERO di eventuali risorse impropriamente introitate (cumulo di contributi pubblici sulla medesima azione posto/utente), sarà opportuno che GLI UFFICI DI ISTRUTTORI- prima di procedere alla convalida del Buono servizio in capo al singolo utente, abbiano cura di predisporre AUTONOMA procedura amministrativa che governi il passaggio al buono servizio ed eviti il rischio/divieto di cumulo di contributo pubblico sulla quota sociale in relazione al medesimo posto/utente. Pertanto, a titolo di mero esempio e suggerimento orientativo: 1) Lì dove la persona disabile/anziana fosse residente nello stesso comune che cura l'istruttoria per il buono servizio e da questo stesso comune percepisse copertura parziale/totale della quota sociale, sarà lo stesso ufficio istruttore a GOVERNARE il passaggio al buono servizio determinando con proprio atto, prima della CONVALIDA DEL BUONO, la cessazione della propria compartecipazione sulla quota sociale; 2) Lì dove la persona disabile/anziana fosse invece residente in un altro comune dell'ambito o, addirittura, in un comune di un altro ambito territoriale, sarà cura dello stesso Ufficio istruttore, preliminarmente alla convalida del buono, verificare che lo stesso disabile/anziano non fruisca già di integrazione retta a carico del proprio comune di residenza e in caso CONTRARIO (lì dove l'utente fruisse già di integrazione retta) acquisire:- dichiarazione di rinuncia (del referente familiare) al contributo del proprio comune di residenza in caso di convalida del buono servizio;- dichiarazione del comune di residenza di sospensione del proprio contributo a far data dal 1° giorno del mese successivo alla convalida del buono servizio.

26-(D) Nel caso di centri diurni artt. 60 e 60ter R.R. 4/2007 è obbligatorio che vi sia copertura della componente SANITARIA della tariffa applicata? Cosa succede se un centro diurno non risulta sottoscrittore di accordi contrattuali con la ASL di riferimento per la copertura della quota sanitaria o se la ASL, in sede di UVM e di definizione del PAI, non dovesse dare copertura alla quota sanitaria di spesa?

(R) In premessa va chiarito che il modello organizzativo dei centri diurni artt. 60 e 60ter R.R. 4/2007 prevede l'erogazione OBBLIGATORIA di prestazioni sociali e sanitarie (socio-sanitarie) tra loro integrate e inscindibili che, nell'insieme, configurano il modello stesso di presa in carico socio-sanitaria UNITARIA e INTEGRATA propria di tale tipologia di servizi e non di altri (quali ad es. art. 105, art. 68). Va inoltre esplicitato che la presa in carico da parte dell'UVM con elaborazione di PAI assume valore di certificazione della appropriatezza della prestazione e non è il PAI che attesta l'eventuale copertura finanziaria da parte della ASL, a valere sul fabbisogno assegnato. In sede di UVM la ASL e per suo conto il Distretto Sociosanitario non assumono obbligazioni finanziarie, che sono assunte con provvedimenti successivi al PAI elaborato dall'UVM, e solo condizionatamente alla disponibilità di risorse finanziarie per la compartecipazione al servizio. E pertanto OBBLIGATORIO E INDEROGABILE che i centri diurni artt. 60 e 60ter erogino tutte le prestazioni socio-assistenziali e terapeutico-riabilitative ad essi attribuite da regolamento. Come noto, il Buono servizio di conciliazione per l'accesso a strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dall'avviso pubblico per la domanda di cui all'A.D. n. 61/2013, concorre alla copertura della sola QUOTA SOCIALE DI SPESA della tariffa applicata dai gestori di servizi socio-sanitari (tra cui artt. 60 e 60ter), secondo le differenti fasce di reddito individuale in cui si posiziona il disabile/anziano beneficiario dell'intervento. Lì dove dalla documentazione acquisita agli atti (soprattutto P.A.I. o altra documentazione socio-sanitaria) gli uffici istruttori comunali, nel corso dell'iter istruttorio finalizzato alla convalida del buono servizio di conciliazione, dovessero verificare l'assenza di un accordo contrattuale pregresso tra la struttura opzionata e la ASL di riferimento o

dovessero constatare il mancato riconoscimento di copertura della quota sanitaria di spesa da parte della ASL stessa, avranno cura di acquisire in sede di prima presentazione delle fatture mensili relative all'erogazione del buono servizio, apposta dichiarazione firmata dal gestore del centro e controfirmata per ACCETTAZIONE dal referente del nucleo familiare interessato, che attesti che il buono-servizio darà copertura alla sola quota sociale della tariffa del servizio, comunque non superiore al 50% del costo totale del servizio stesso, e che la quota sanitaria di spesa sarà corrisposta mensilmente dal nucleo familiare dell'utente, sino all'eventuale riconoscimento di copertura da parte della ASL.

27-(D) Cosa si intende per età lavorativa? Come bisogna interpretare e applicare tale concetto ai fini della corretta presentazione delle istanze da parte degli utenti e di una trasparente e corretta istruttoria da parte degli uffici di piano?

(R) L'avviso pubblico per la domanda di buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti A.D. 61/2013 all'art. 2, comma 2, con riferimento ai requisiti di ammissibilità in ordine alla condizione lavorativa (lettera c) prevede che all'interno del nucleo familiare stabilmente convivente vi sia almeno una delle seguenti condizioni: a) Uno o più dei familiari stabilmente conviventi occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa/ob) uno o più dei familiari stabilmente conviventi partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese e/oc) uno o più dei familiari stabilmente conviventi, ivi compreso l'eventuale tutore, comunque in età lavorativa, impegnati in funzione di care giver per il soggetto beneficiario, e come tali non coinvolti in ricerca attiva lavoro. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'intervento buono servizio di conciliazione in quanto fruitore del servizio richiesto viva da solo, il coniuge, il tutore o i parenti in linea retta entro il primo grado, che non abbiano superato l'età lavorativa e siano in condizione non lavorativa, devono autocertificare la condizione di care giver stabilmente convivente in favore del beneficiario ostantiva rispetto ad una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b). Tanto premesso, in sede di presentazione delle istanze, sia che l'istanza venga presentata autonomamente dal nucleo familiare, sia che la stessa venga presentata avvalendosi del supporto di operatori dei servizi (centri diurni o servizi iscritti in catalogo, CAAF, patronati ecc.) prima che il care giver autocertifichi di essere in età lavorativa (per tutti i casi rientranti nel fattispecie di cui alla lettera c, comma 2, art. 2 dell'avviso pubblico ex A.D. 61/2013) gli utenti all'atto della presentazione della domanda, e da ultimo gli operatori degli Uffici istruttori (anche acquisendo apposita autocertificazione), all'atto di CONVALIDA del buono servizio, dovranno verificare la presenza dei seguenti requisiti soggettivi: 1) Il CARE GIVER che dichiara sulla piattaforma dedicata di essere in età lavorativa, ma impossibilitato a svolgere attività lavorativa conseguentemente al carico di cura nei confronti di un proprio congiunto disabile/anziano, NON SIA, al momento di presentazione dell'istanza di accesso al buono servizio, titolare di una delle seguenti prestazioni pensionistiche*: a) pensione di anzianità (ivi incluse pensioni anticipate)b) pensione di vecchiaia;c) pensione di superstita (c.d. reversibilità)d) pensione socialeE/O2) il CARE GIVER non abbia compiuto il 65esimo anno di età. In caso di ammissione al beneficio sulla base del solo secondo requisito, laddove il care giver dovesse raggiungere il compimento del 65esimo anno di età nel periodo di erogazione del beneficio economico, lo stesso deve essere interrotto a partire da quella data. La mancata verifica dei criteri suddetti comporta la non ammissibilità dell'istanza.*Altre eventuali prestazioni pensionistiche (invalidità ecc.) dichiarate in piattaforma non pregiudicheranno la possibilità di presentare istanza. In questi casi, sarà sempre cura degli uffici di piano verificare, in collaborazione con l'INPS, la veridicità delle dichiarazioni rese e la NON ASSIMILABILITÀ della prestazione pensionistica ALTRA alle precedenti prestazioni pensionistiche. Ciò che va verificato sempre e in ogni caso è che la prestazione pensionistica percepita non corrisponda ad una prestazione di fine attività lavorativa per raggiunti limiti di età o contributivi. A TITOLO di mero esempio: una pensione di invalidità non pregiudica l'accesso al beneficio, una pensione BABY, invece, la pregiudica

28-(D) COME COMPORTARSI SE IN FASE DI ISTRUTTORIA L'UFFICIO ISTRUTTORE DOVESSE VERIFICARE UN'ERRONEA COMPILAZIONE DEI DATI REDDITUALI (in riferimento al dato ISEE sia/o in riferimento ai redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario), ovvero, UNA MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL DATO DICHIARATO IN PIATTAFORMA DALL'UTENTE E I DATI RIVENIENTI DALLE DOCUMENTAZIONI ACQUISITE AGLI ATTI?

(R) In tutti i casi di mancata corrispondenza tra i dati reddituali (sia redditi ISEE, sia redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario finale) dichiarati in piattaforma e i dati reddituali verificati sulla documentazione acquisita agli atti in sede di istruttoria, si considererà SEMPRE PREVALENTE IL DATO DOCUMENTALE. L'ufficio istruttore, di conseguenza, accedendo sulla piattaforma di sistema con le proprie credenziali in istruttoria, opererà le dovute MODIFICHE CORRETTIVE ai dati erronei presenti nell'istanza, affinché i dati reddituali dichiarati nell'istanza on-line dall'utente (sia redditi ISEE, sia redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario finale) corrispondano perfettamente ai dati reddituali certificati dalle documentazioni allegate agli atti. A tali modifiche operate dall'ufficio istruttore sul dato auto-dichiarato ab origine dall'utente nell'istanza on-line sarà data chiara EVIDENZA sulle maschere di sistema, nonché opportuna tracciatura digitale, a garanzia della massima correttezza e trasparenza dell'azione correttiva stessa.

29-(D) E' POSSIBILE VARIARE/MODIFICARE IL NUMERO DEI POSTI RESI DISPONIBILI A CATALOGO DA UNA

STRUTTURA? QUALE PROCEDURA SEGUIRE IN TAL CASO?

(R) SI, è possibile variare in corso d'opera sia in aumento, sia in diminuzione, il numero dei posti che una struttura (già iscritta) intende rendere disponibili a catalogo in relazione ad intervenute esigenze. Tali richieste di variazione/modifica dei posti da rendere disponibili a catalogo, tuttavia, non potranno in alcun caso attivarsi automaticamente, ma saranno soggette al medesimo iter istruttorio previsto per la prima iscrizione a catalogo, trattandosi di fatto di una estensione dell'offerta posta a catalogo. Pertanto, per la variazione dei posti da rendere disponibili a catalogo, si dovrà procedere come di seguito indicato: 1. La struttura/servizio invia formale richiesta a mezzo PEC al RUP del Servizio regionale preposto specificando le ragioni/motivazioni alla base della richiesta; 2. il RUP istruisce la richiesta in base all'ordine di arrivo e verifica, anche in cooperazione con l'Ambito territoriale le ragioni a fondamento della stessa (in primis rispetto all'assenza di qualunque altro contributo pubblico a copertura della quota sociale di spesa sul medesimo posto/utente, quindi rispetto alla copertura di spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili) e autorizza/nega la variazione, dandone formale comunicazione a mezzo PEC al soggetto titolare della struttura/servizio e per conoscenza al Responsabile del procedimento dell'Ambito territoriale, con allegata ogni utile documentazione relativa all'iter attivato; 3. Il Responsabile del procedimento regionale, a seguito della convalida dell'incremento di posti, opererà in piattaforma la modifica/variazione dei posti da rendere disponibili a catalogo in relazione alla struttura di che trattasi e ne darà formale riscontro a mezzo PEC all'Ufficio di Piano richiedente; 4. L'ufficio di piano acquisita la comunicazione di avvenuta modifica/variazione dei posti a catalogo operata dal Responsabile del procedimento regionale su istanza dell'ambito competente, previa verifica della disponibilità finanziaria aggiuntiva, procederà all'adozione dei dovuti atti per la modifica del CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE (con particolare riferimento all'art. 10 in ordine alla copertura finanziaria e al numero di posti contrattualizzati) e ad avvenuta modifica dello stesso, provvederà ad inviarne copia conforme al competente ufficio regionale. Ne consegue che l'ufficio istruttore potrà iniziare a convalidare eventuali nuove istanze di accesso a buoni servizio di conciliazione in relazione ai nuovi posti disponibili, solo in data successiva all'aggiornamento del contratto di servizio in essere.

30-(D) PUO' UN UFFICIO ISTRUTTORE CONVALIDARE UN NUMERO DI BUONI DI SERVIZIO MAGGIORE RISPETTO AL NUMERO DI POSTI RESI DISPONIBILI A CATALOGO DA PARTE DI UNA STRUTTURA?

(R) SI, ma esclusivamente laddove vengano a determinarsi le precondizioni di cui alla FAQ n. 29

31-(D) E' POSSIBILE PRESENTARE ISTANZE PER PIU' DI 11 MESI?

(R) L'Avviso pubblico per l'erogazione dei Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti prevede (art. 3, ult. co., D.D. 61/2013) la possibilità per il nucleo familiare di fruire di servizi di conciliazione per ciascun disabile/anziano nel limite massimo di 11 mesi nell'arco dell'anno dalla presentazione dell'istanza. Tale previsione va letta in combinato disposto con il requisito di ammissibilità relativo alla situazione economica del nucleo familiare, riferita al reddito ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza e ai redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario finale del buono, al fine di rendere le condizioni economiche familiari aderenti al calcolo dell'abbattimento tariffario previsto. Ne discende che i nuclei familiari non possono presentare contemporaneamente più istanze di fruizione di uno stesso servizio per più anni in continuità tra di loro, in quanto ciò potrebbe determinare una situazione di scollamento (sia migliorativo che peggiorativo per la famiglia) tra la condizione economica dichiarata al momento della presentazione della domanda e la data ultima di fruizione. Pertanto, una volta presentata un'istanza indicando il limite temporale massimo previsto dall'Avviso, allo spirare del periodo di fruizione documentato dall'effettiva frequenza attestata dal referente del nucleo familiare con la sottoscrizione di un numero di 11 ricevute, sarà possibile presentare una nuova domanda che sarà istruita nel rispetto del principio dell'erogazione delle risorse a sportello di cui all'art. 3, co. 4 dell'Avviso in rilievo. Qualora siano state già presentate più istanze l'Ambito Territoriale di competenza provvederà a rendere inammissibili quelle successive al primo periodo di fruizione del servizio opzionato dal nucleo familiare richiedente.

32-(D) COME RINUNCIARE ALLA MIA DOMANDA DI ACCESSO AL BUONO SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER DISABILI/ANZIANI?

(R) Premesso che non è possibile presentare più istanze di buono di conciliazione con riguardo al medesimo beneficiario disabile/anziano, laddove fosse necessario (per errore o per mutate esigenze familiari), al fine di presentare una nuova istanza occorre, preventivamente, rinunciare all'istanza già presentata. La rinuncia deve essere formalizzata per consentire l'annullamento della pratica nella piattaforma telematica. L'iter di formalizzazione della rinuncia è diverso a seconda che la pratica risulti solo pre-abbinata (vale a dire, presa in carico dall'unità di offerta attraverso l'avvenuta consegna della documentazione cartacea prevista dall'Avviso); abbinata (presa in carico attraverso il caricamento da parte dell'unità di offerta della documentazione cartacea scansionata). In entrambe le ipotesi è necessario che il richiedente presenti (via mail o personalmente) lettera di rinuncia, completa di CODICE PRATICA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia del documento d'identità, all'unità di offerta. Nel caso del pre-abbinamento, l'unità di offerta rifiuta direttamente l'istanza che in tal modo viene registrata

dalla piattaforma nello stato di "Espressa rinuncia". Nel caso dell'avvenuto abbinamento, l'unità di offerta trasmette via PEC all'Ambito Territoriale sociale la lettera di rinuncia con il suo allegato e sarà l'Ambito a modificare lo stato della domanda di Buono servizio di conciliazione in Espressa rinuncia .

33-(D) QUALE PROCEDURA ADOTTARE PER MODIFICARE IN CORSO DI EROGAZIONE LA SCELTA DEL NUMERO DI ORE DI FREQUENZA GIORNALIERA DA PARTE DI UTENTI LE CUI ISTANZE SIANO GIÀ STATE CONVALIDATE?

(R) Esempio: il soggetto X , in fase di presentazione dell'istanza, ha richiesto un numero di ore maggiore (h 6) rispetto a quello realmente fruito (h. 4) verificabile dalle attestazioni mensili sottoscritte. In primis andrà rispettato ciò che dice il PAI, laddove lo stesso si esprima esplicitamente rispetto alla fascia oraria giornaliera da fruire; Laddove, invece, il PAI non dovesse dare indicazioni in merito, potranno essere accettate eventuali RIDUZIONI della fascia oraria giornaliera fruita, per la concomitanza di altri impegni nel corso della giornata (es: sedute di riabilitazione, attività scolastica, ecc...), che saranno riscontrabili già in sede di rendicontazione mensile della effettiva frequenza del servizio. Di tali attestazioni l'ufficio istruttore, previa verifica, potrà prendere atto, anche a fini rendicontativi. In ogni caso si raccomanda all'Ufficio competente di effettuare periodicamente verifiche a campione sulla effettiva frequenza e sulla durata della stessa per diversi utenti e diverse strutture; Al netto delle verifiche di natura socio-sanitaria (svama, pai) le predette indicazioni, ovviamente, valgono anche per richieste presso centri sociali artt. 68, 105, 106. Nel caso, invece, venga richiesta una variazione in aumento (ad esempio passare da 4 a 8 ore giornaliere) rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, la stessa potrà essere accolta solo ed esclusivamente in riferimento ai centri di cui agli artt. 60 e 60 ter, e comunque, solo successivamente alla modifica del PAI in sede di UVM.

34-(D) IL COSTO DEL TRASPORTO SOCIALE VERSO/DA CENTRI DIURNI ISCRITTI NEL CATALOGO TELEMATICO EX A.D. 53/2013 E' FINANZIABILE ATTRAVERSO I BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DISABILI E ANZIANI?

(R) Il costo aggiuntivo del trasporto sociale verso/da centri diurni sarà finanziabile SOLO a partire dal 1° giugno 2014 quale COMPONENTE AGGIUNTIVA (incremento qualitativo) alla tariffa base dei predetti servizi ESCLUSIVAMENTE previo adeguamento/modifica dei contratti di servizio in essere e laddove ricorrano tutte le condizioni di contesto declinate nella determina dirigenziale n. 136 del 13 maggio 2014 scaricabile dalla sezione "Determinazioni" della presente piattaforma. La modifica di che trattasi non sarà MAI E IN ALCUN CASO RETROATTIVA e i costi sostenuti in tal senso potranno essere riconosciuti solo in data successiva all'adozione delle modifiche contrattuali indicate. In assenza di tutte le condizioni richieste, quindi, il costo del trasporto non potrà in alcun caso essere riconosciuto ai fini rendicontativi.